

# SINTESI DELLA EVOLUZIONE DELLE CONOSCENZE SCIENTIFICHE E DELLE NORMATIVE NAZIONALI IN MATERIA DI AMIANTO PROSPETTIVE DI UN NUOVO APPRODO RISOLUTIVO DEL PROBLEMA

di Ezio BONANNI

Risalire dalle prime fonti scientifiche, tecniche e normative, che facevano emergere in modo incontrovertibile, fin dalla fine del XIX secolo, la capacità dell'amianto di ledere la salute umana e l'ambiente, per giungere fino alle ultime acquisizioni e pronunce giurisprudenziali, e quindi ad un approdo che permetta di risolvere il problema, conciliando le differenti posizioni in campo, troppo spesso contrastanti, perché alcune delle quali non sono sempre nobili, è un dovere prima che giuridico, etico e morale.

Con il presente lavoro ci si propone di illustrare i termini e le modalità con cui perseguire questo risultato.

La legge n. 80 del 17.03.1898 (G.U. n. 175 del 31.03.1898) e dall'art. 7 del R.G. (G.U. n. 148 del 26.06.1899), hanno sancito l'obbligo dell'adozione dei presidi di protezione individuale per la difesa dalle polveri, quin-

di hanno enfatizzato il ruolo "dell'approccio protezionistico" che non agisce eliminando, o almeno riducendo quasi a zero, il rischio esterno ma interviene amplificando il ruolo primario di protezione attiva da parte del "Soggetto" oggetto del danno.

La giurisprudenza più recente, al contrario, ha esaltato "l'approccio prevenzionistico", dichiarando legittimo il sequestro finalizzato ad impedire la perpetrazione di un'attività "priva di qualsivoglia forma di cautela o di misura precauzionale funzionale alla sicurezza e all'incolumità dei lavoratori impiegati" ed ha stabilito che "è legittimo il sequestro preventivo dell'intera struttura aziendale nel caso in cui serva a impedire la prosecuzione del reato" (Cass. pen. Sez. IV, 24 aprile 2013, n. 18603).

Sussistono dunque due estremi, rispetto ai quali occorre domandarsi: esiste un punto

dell'arco dell'evoluzione scientifica, tecnica e normativa che consenta di individuare una soluzione conciliativa dei due contrastanti interessi, rispettivamente rappresentati da un lato dal "Profitto" a tutti i costi, *privo di qualsiasi tratto di sensibilità ed attenzione umana*, e dall'altro dalla protezione della salute dei lavoratori, che è un dovere costituzionale prioritario per qualsiasi imprenditore?

*"L'Organizzazione è, soprattutto, una struttura sociale. È l'insieme degli individui che ne fanno parte. Il suo scopo deve perciò essere quello di valorizzare i punti di forza degli individui e rendere irrilevanti le loro debolezze"* (Peter F. Drucker 1993), e *"l'unica fonte di vantaggio competitivo sostenibile è imparare più velocemente della concorrenza, focalizzandosi su alcune competenze distintive in cui si raggiunge l'eccellenza"* sostiene Pagani (1999), con lo Stato e le altre istituzioni che disegnino il quadro e dettino le regole, e siano capaci di essere arbitri imparziali ed autonomi.

Sono questi i principi fondanti della *"Organizzazione basata sulla conoscenza"* di G. Iacono (Ed. F. Angeli, 2002), con i doveri correttivi, che siano capaci di salvaguardare la dignità della persona umana e i suoi inalienabili diritti, per assicurare uno sviluppo globale ed armonico.

Per tali ragioni, anche se si volesse prescindere dal dettato della Dottrina Cristiana *"Ama il Prossimo Tuo come te stesso"*, oggi più che mai, l'interesse prioritario di un Imprenditore illuminato e lungimirante, dovrebbe essere rappresentato dalla protezione del vero patrimonio imprenditoriale: cioè il *"Personale"* con le competenze, capacità, conoscenze ed abilità possedute e che riesce a mettere in campo: è questa la vera ricchezza di un'azienda. Sono queste le leve che garantiscono il vero vantaggio competitivo rispetto ai *"Competitors"*. Non già le dimensioni dei fabbricati, la sofisticazione delle tecnologie e degli impianti, che da sole possono solo costituire un contenitore vuoto.

Per costruire un nuovo patrimonio di competenze avanzate sono necessari decenni, per distruggerlo è sufficiente poco tempo, ci si

augura allora che, ammesso che esista come la realtà purtroppo dimostra, si assottigli, o possa essere emarginata dal mercato, la categoria degli Imprenditori "Stupidi", *cioè persona che causa un danno ad un'altra persona o gruppo di persone senza nel contempo realizzare alcun vantaggio per sé od addirittura subendo una perdita*, e prevalga la categoria degli Imprenditori "Intelligenti", *persona che compie un'azione dalla quale ottiene un vantaggio e nello stesso tempo procura un vantaggio anche ad altri* (secondo la classificazione di M. Cipolla), anche grazie ad uno Stato arbitro forte ed indipendente, e l'abbattimento di ogni forma di monopolio.

#### *Le quattro categorie di persone*

- **Sprovveduti:** *Persone che con il loro agire danneggiano se stesse mentre producono un vantaggio per qualcun altro.*
- **Intelligenti:** *Persone le cui azioni avvantaggiano loro e anche gli altri.*
- **Banditi:** *Persone che agiscono in modo da trarne vantaggio ma danneggiare gli altri.*
- **Stupidi:** *Persone che agiscono in modo da causare un danno a un'altra persona o gruppo di persone senza realizzare alcun vantaggio per sé o addirittura subendo un danno.*

Se questa selezione non avviene per il prevalere dei sani valori, intrinseci al DNA dell'uomo purtroppo sempre più obnubilato dalla fame del profitto, c'è da augurarsi che si realizzi non attraverso un massiccio utilizzo in chiave repressivo-sanzionatoria del diritto penale (come avvenuto, tardivamente, per il caso Eternit, con la condanna di Stephan Schmidheiny a 18 anni di reclusione, o per il caso Ilva), bensì attraverso un nuovo e diverso approccio di composizione degli interessi, secondo i principi dell'economia sociale di mercato, con le pubbliche istituzioni, arbitri imparziali ed autonomi, capaci di disegnare un quadro chiaro e coerente, di regole stringenti ed efficaci, che dovranno essere fatte rispettare in modo

efficiente, con adeguate sanzioni in caso di inadempimento, in coerenza con i valori costituzionali (artt. 2, 3, 32, 35, 36 e 41, comma 2).

In attesa che l'evoluzione tecnico-giuridico-normativa possa raggiungere questo approdo, si impone un coraggioso atto transattivo che governi la transizione che si sta vivendo, per proteggere fin da subito quello che comunemente è ritenuto "l'anello più debole" della catena imprenditoriale, mentre in realtà è il fattore aziendale più prezioso che ogni Datore di lavoro Intelligente deve saper proteggere: la "Risorsa Umana", intesa nel senso etimologico della parola cioè sorgente dalla quale sgorga la ricchezza di una qualsiasi Azienda.

Se veramente tale visione divenisse realtà, e guidasse le pubbliche istituzioni, e tutti gli apparati dello Stato e degli altri enti, nell'esercizio delle rispettive funzioni, evidentemente non staremmo qui a dibatterci nel tortuoso percorso del labirinto giurisprudenziale che di seguito andiamo ad analizzare e si potrebbe risolvere il problema amianto nel nostro paese (e nel resto d'Europa), con la prospettiva di salvare decine di migliaia di vite umane, invece destinate a soccombere per l'immobilismo delle pubbliche istituzioni e per la incapacità di approcciare a proposte costruttive e moderne dei vari interlocutori.

Il Tribunale di Torino (proc. n. 1197/1906), rigettava la domanda risarcitoria di *Bender e Martiny* e *The British Asbestos Company Limited* nei confronti dell'Avv. Carlo Pich e del gerente Arturo Mariani, redattori de "*Il progresso del Canavese e delle Valli di Stura*", edito a Ciriè, poiché negli articoli non c'era nulla di falso in quanto quella dell'amianto è "*fra le industrie pericolose [...] le particelle [...] vengono a ledere le vie delli apparati respiratorii, [...] fino al polmone, predisponendole allo sviluppo della tubercolosi, facilitandone la diffusione aumentandone la gravità*". La decisione venne confermata con la Sentenza n. 334 del 28.05.1907 della Corte di Appello di Torino, poiché "*la lavorazione di qualsiasi materia che sprigiona delle polveri [...] aspirate dall'operaio, sia dannosa alla sa-*

*lute, potendo produrre con facilità dei malanni, è cognizione pratica a tutti comune, come è cognizione facilmente apprezzabile da ogni persona dotata di elementare cultura, che l'aspirazione del pulviscolo di materie minerali silicee come quelle dell'amianto [...] può essere maggiormente nociva, in quanto le microscopiche molecole volatilizzate siano aghiformi od almeno filiformi ma di certa durezza e così pungenti e meglio proclivi a produrre delle lesioni ed alterazioni sulle delicatissime membrane mucose dell'apparato respiratorio*". Il regio decreto 442 del 14.06.1909 includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi. Benedetto Croce, in data 11.06.22 presentò al Senato del Regno la proposta di legge n. 778 "*per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico*", che "*civiltà moderna si senti il bisogno di difenderle, per il bene di tutti ... che danno all'uomo entusiasmi spirituali così puri e sono in realtà ispiratrici di opere eccelse*". Il Regolamento generale per l'igiene del lavoro (R.d. n.530 del 14/4/1927, Approvazione del regolamento generale per l'igiene del lavoro, G.U. 25/4/1927 n. 95) ha dettato norme di prevenzione e protezione e per le polveri all'art. 17 per disporre l'aspirazione e limitarne la diffusione nell'ambiente e la protezione degli operai anche con dispositivi individuali. La convenzione n. 18 del 19.05.1925, ratificata con R.d.l. 1792 del 04.12.33 (G.U. 10.01.1934) estendeva l'assicurazione sociale anche alle malattie professionali, che così venivano indennizzate, e la convenzione n. 19 del 19.05.25, ratificata con L. n.2795 del 29/12/1927 (G.U. n.38 del 15/5/1928), ne sanciva il riconoscimento anche ai lavoratori stranieri, unitamente agli infortuni sul lavoro, coerentemente alla raccomandazione n. 24 del 19.05.1925 emanata dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, avente ad oggetto l'indennizzo della malattie professionali (*L'assurance-maladie - BIT, L'assurance-maladie*, n. 4, Genève 1925). "*È ... certo ed incontestabile che l'integrità personale dell'uomo e la sua salute (sommi beni che trascendo-*

no dalla sfera dell'individuo per assurgere ad importanza sociale, come necessaria premessa della conservazione e del miglioramento della specie) sono protette non soltanto dal contratto, ma altresì da numerose leggi di pulizia sanitaria e perfino dal Codice Penale" (Cassazione Civile, sentenza n. 2107 del 28 aprile 1936, pubblicata il 17.06.1936), e "le forme assicurative predisposte per garantire gli operai contro talune malattie professionali tassativamente elencate, non dispensano i datori di lavoro dall'obbligo contrattuale di usare la dovuta diligenza nella propria azienda, per evitare danni ai lavoratori (anche se compresi nella previdenza assicurativa), adottando tutti i mezzi protettivi prescritti o suggeriti dalla tecnica e dalla scienza. Il dovere di prevenzione, che l'art. 17 r.d. 14 aprile 1927, n. 530, sull'igiene del lavoro, impone per il lavoro che si svolga in 'locali chiusi' va osservato in tutti quei casi in cui il luogo di lavoro, pur non essendo completamente chiuso, non sia tale da permettere comodamente e senza pericolo la uscita dei vapori e di qualsiasi materia nociva": la colpa risiede nell'assenza di "aspiratori" in "locali non perfettamente chiusi" e di "maschere per i lavoratori" e nella negligenza e imprudenza rispetto all'"allarme dato dagli scienziati" sulla pericolosità delle polveri (Cass., Sent. n. 682 del 20 gennaio 1941, pubblicata il 10.03.1941, Soc. acciaiérie elettr. c. Panceri); poiché per le "malattie professionali non garantite da assicurazione obbligatoria il datore di lavoro non può esimersi da responsabilità se l'evento dannoso si sia prodotto per sua colpa" (Cass., sentenza 17 gennaio 1941, Soc. off. elettroferro Tallero c. Massara), né può costituire un esonero il fatto che "gli operai non avevano mai denunciato disturbi [...] perché la silicosi insidia insensibilmente l'organismo del lavoratore fino alle manifestazioni gravi che causano l'incapacità al lavoro sicché il lavoratore non è in grado di accorgersene in precedenza", poiché l'art. 2 del r.d. 530 del 1927, "prescrive al datore di lavoro di avvertire preventivamente il lavoratore del pericolo, di indicargli i mezzi di prevenzione adatti" e

l'art. 17 "prescrive l'aspirazione della polvere immediatamente vicino al luogo ove viene prodotta" (Cass. civ., II Sez., sentenza n. 686 del 17 gennaio 1941), cui corrisponde la norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. (R.d. 16.03.1942, n. 262), con la quale si impone all'imprenditore di "adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". Il 25.01.1943 il Ministro delle Corporazioni presentava presso la Camera il disegno di legge n. 2262 per l'"estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed asbestosi", "scopo 1. proteggere ... in sede di prevenzione tecnica ... i lavoratori, tracciando e imponendo agli imprenditori un piano razionale e completo di prevenzione; 2. tutelare la salute dei lavoratori entrando con decisione nel settore delle malattie polmonari", con l'indennizzo per i lavoratori, che fu approvato con la l. 455 del 12.04.1943. La Costituzione della Repubblica Italiana del 01.01.1948, "tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, interesse della collettività" (art. 32). La raccomandazione ILO n. 97 del 04.06.1953, e le norme costituzionali sono contraddette dalla circolare n. 91 del 14.09.1961 il Ministero dell'Interno, Direzione Generale, Servizi Antincendi, che consiglia l'utilizzo di intonaco di amianto, per proteggere contro il fuoco i fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile. L'amianto, fino ad allora utilizzato in maniera marginale e limitata, divenne paradossalmente di uso comune fino ad essere impiegato in oltre 3000 applicazioni, nei siti lavorativi, e in edilizia, senza alcun limite di soglia. Anche se Selikoff aveva sottolineato la sinergia moltiplicativa tra fumo e amianto già dal 1978, in Italia né i datori di lavoro né il Monopolo di Stato in ordine al tabacco hanno messo in guardia contro di essa le persone che sono o sono state esposte all'amianto. La Direttiva 477/83/CEE, "sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l'esposizione all'amianto durante il lavo-

ro", non fu recepita, e la Repubblica Italiana venne condannata dalla Corte di Giustizia con la decisione del 13.12.90 (in seguito alla procedura di infrazione n. 240/89 promossa dalla Commissione Europea). Soltanto con le norme di cui agli artt. 24 e 31 del D.L.vo 277/1991 e con la l. 257/92 (*Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto*) ci fu una effettiva svolta legislativa, pur nella loro sostanziale e perdurante disapplicazione, tanto che il Pretore di Torino con Sentenza del 05.05.1995 riconosceva il nesso causale tra la violazione delle norme di prevenzione e il mesotelioma pleurico insorto in seguito all'inhalazione di fibre di amianto e successivamente sempre il Pretore di Torino, con la Sentenza 3308/98 (Giudice Dott. Vincenzo Ciocchetti), nell'accogliere la domanda di accredito contributivo in favore di un lavoratore esposto all'amianto al quale l'ente previdenziale aveva rigettato la richiesta, affermava: "*Le leggi son, ma chi pon mano ad esse? Nullo ...*" (Dante, Purgatorio, XVI, 96-98), richiamando altresì il gran numero di patologie asbesto correlate, per le quali ogni anno perdono la vita soltanto in Italia non meno di 5.000 persone.

La Corte di Appello di Torino, con Sentenza del 03.06.2013, ha confermato la condanna di Stephan Schmidheiny per le ipotesi di reato che gli erano state contestate, portando la pena a 18 anni di reclusione, e pendono innanzi a diversi uffici giudiziari decine e decine di procedimenti penali che vedono sul banco degli imputati, a vario titolo, amministratori, titolari delle posizioni di garanzia, con le società chiamate ad assumere la responsabilità civile del loro operato.

Sono altresì pendenti migliaia di procedimenti civili per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, delle vittime e dei loro familiari, anche per i danni direttamente subiti, per lesione alla salute dei congiunti.

L'INAIL indennizza soltanto il danno biologico e il danno patrimoniale per diminuite capacità di lavoro, con franchigia, e con il d.m. 09.04.2008, sono state aggiornate le tabelle, e sono quindi considerate malattie

asbesto correlate con presunzione di origine professionale: a) le placche e ispessimenti pleurici con o senza atelettasia rotonda; b) il mesotelioma pleurico; c) il mesotelioma pericardico; d) il mesotelioma peritoneale; e) il mesotelioma della tunica vaginale del testicolo; f) il carcinoma polmonare; g) l'asbestosi; h) la fibrosi polmonare, "*associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio*" (art. 4, l. 780/75).

Il tumore alla laringe (c32) è inserito nella II lista, quella relativa alle *malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità*, mentre i tumori gastro-enterici (c15 - c20), nella III lista, quella relativa alle *malattie la cui origine lavorativa è possibile*.

Il sistema tabellare è stato così definitivamente superato, e quindi si è affermato il principio complementare dell'onere della prova a carico del prestatore d'opera che può ottenere l'indennizzo "anche per le malattie sia comunque provata la causa di lavoro" (Corte costituzionale, sentenze n. 179 del 18.02.88, e n. 206 del 25.02.88).

Per queste ultime, la cui origine professionale è ritenuta solo probabile e/o possibile, e per le altre patologie di sospetta origine professionale per esposizione a polveri e fibre di amianto, non sussiste la presunzione legale di origine, e il lavoratore, ove ritenga di volerne ottenere il riconoscimento della natura professionale deve dimostrare il nesso causale (debole o debolissimo, o al più sul principio del *più probabile che non*), che invece per quelle inserite nelle tabelle si presume.

Le vittime primarie possono chiedere il risarcimento dei danni differenziali e complementari, rispetto a quanto indennizzato dall'INPS, direttamente al datore di lavoro e personalmente ai titolari delle posizioni di garanzia, e anche i loro familiari possono domandare il risarcimento dei danni direttamente sofferti, e in caso di decesso dei loro congiunti, l'integrale risarcimento anche *iure hereditario*.

Ogni anno in Italia si contano circa 5.000 nuovi decessi per patologie asbesto correlate e, purtroppo, il trend è in aumento, e nella migliore delle ipotesi è destinato a

rimanere invariato per decenni, anche perché con la l. 257/1992, avente ad oggetto "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", non è stato codificato un chiaro obbligo di bonifica degli ambienti di vita e di lavoro, che ancora a distanza di più di 20 anni dalla sua entrata in vigore, rimangono in larga parte contaminati, con il decorso del tempo che favorisce l'aerodispersione delle fibre, anche dai materiali compatti, quindi con prolungamento dei tempi di esposizione di coloro che lo sono stati già nel passato e con una platea di nuovi esposti, comunque a rischio, in assenza di una soglia al di sotto della quale il medesimo può ritenersi nullo (come confermato dall'undicesimo considerando della direttiva 148/09/CE e da tutti i più autorevoli scienziati).

Solo la prevenzione primaria, con la bonifica e la messa in sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, rispetto al rischio amianto e di tutti gli altri agenti cancerogeni, così rimosso alla radice, nella più autentica trasposizione ed applicazione del precetto di cui all'art. 32 della Costituzione, tutela effettivamente la salute e con essa ogni altro diritto della persona, ed è in grado di preservare l'ambiente, donandolo integro alle future generazioni, e l'essere umano, la dignità del singolo, unico e sempre diverso, come creatura di Dio, dotata di dignità spirituale e soprannaturale, centro dell'ordine economico, sociale, politico, insieme alla sua famiglia, come insegna il Cattolicesimo liberale: perciò l'uomo ha diritto alla salute, alla salubrità dell'ambiente, alla vita religiosa, al lavoro, alla famiglia, all'uso dei beni materiali, alla proprietà, al giusto salario, alla libertà, alla partecipazione alla vita dello Stato, all'istruzione, alla collaborazione nella produzione della ricchezza e il lavoro deve essere visto "nel quadro più ampio di un disegno divino" e del rispetto dei diritti fondamentali, utile ai "singoli alla realizzazione dello scopo fondamentale della loro vita", mentre "l'impegno dell'occupazione di tutte le forze disponibili è un dovere centrale dell'azione degli uomini di governo, politici, dirigenti sindacali ed imprenditori" (Giovanni Paolo

II) e le "le autorità responsabili" sono preposte perché mettano mano ai provvedimenti necessari a garantire ai lavoratori la giusta retribuzione e la stabilità (Giovanni Paolo II) e lo Stato deve essere una società organizzata, dove è garantita la convivenza civile, le giuste libertà individuali e sociali e la giustizia, nel perseguimento del bene comune, dell'intera comunità e non di un gruppo a detrimento delle legittime esigenze degli altri, e rispettando la libertà dell'individuo, che non sussiste ove gli venga negata la salute, e di più ove venga posto davanti all'inaccettabile dilemma di decidere se mantenere il lavoro e ammalarsi, oppure tutelare la salute e rimanere disoccupato e quindi privo dei mezzi di sussistenza per lui e per la sua famiglia e negata la sua dignità, che nel lavoro ha il suo punto di massima espressione.

Occorre evitare ogni forma di esposizione a polveri e fibre di amianto e ad altri cancerogeni, proprio perché non ci sono limiti al di sotto dei quali il rischio si annulli, e poiché anche una dose, piccola, straordinariamente piccola, può cagionare l'insorgenza del mesotelioma (Selikoff "Asbestos and disease" del 1978, nel quale egli afferma testualmente "the trigger dose may be small, in some cases extraordinarily so" - Selikoff, Asbestos and Disease, Accademy Press 1978, Relationships - second criterion, p. 162) e perché il processo cancerogeno è il risultato della sommatoria di diverse esposizioni, che agiscono in sinergia e potenziano il loro effetto (facendo aumentare il rischio di insorgenza della patologia e comunque abbreviando i tempi di latenza, e quindi le aspettative di vite della vittima - Mutti ed altri).

La vita umana, la tutela della salute e dell'ambiente, sono riassunte nella profondità del Mistero dell'Incarnazione, come Giovanni ebbe modo di scrivere nel Prologo del suo Vangelo: «E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità» (1, 14) e la nascita di Gesù attua l'Incarnazione del Verbo Eterno, consustanziale al Padre: il Verbo che prima era presso Dio, per mezzo

del quale è venuto in essere tutto ciò che esiste; il Verbo nel quale era la vita, vita che era la luce degli uomini (cf. 1, 1-5), anche del Figlio unigenito, Dio da Dio, come l'apostolo Paolo ricorda che fu «*generato prima di ogni creatura*» (Col 1, 15). Dio crea il mondo per mezzo del Verbo. Il Verbo che è l'eterna Sapienza, il Pensiero e l'Immagine sostanziale di Dio, «irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza» (Eb1, 3), ha generato eternamente ed eternamente amato dal Padre, come Dio da Dio e Luce da Luce, è il principio e l'archetipo di tutte le cose da Dio create nel tempo, 4.[...] Cristo, Figlio consustanziale al Padre, ed è quindi *rivela il disegno di Dio nei riguardi di tutta la creazione e, in particolare, nei riguardi dell'uomo*, «*svela ... pienamente l'uomo all'uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione*». Gli mostra questa vocazione rivelando il mistero del Padre e del suo amore. «Immagine del Dio invisibile», Cristo è l'uomo perfetto che ha restituito ai figli di Adamo la somiglianza con Dio deformata dal peccato. Nella sua natura umana, immune da ogni peccato ed assunta nella Persona divina del Verbo, la natura comune ad ogni essere umano viene elevata ad altissima dignità: «Con l'incarnazione il Figlio di Dio *si è unito in certo modo ad ogni uomo*. Ha lavorato con mani d'uomo, ha pensato con mente d'uomo, ha agito con volontà d'uomo, ha amato con cuore d'uomo. Nascendo da Maria vergine, egli si è fatto veramente uno di noi, in tutto simile a noi fuorché nel peccato».

L'Osservatorio Nazionale Amianto è chiamato a perseguire laicamente l'assunzione di coscienza e di responsabilità, che possa contribuire alla costituzione di un testo unico e di un nuovo piano nazionale amianto, che nel riaffermare i principi e i valori costituzionali ed ordinamentali, possa contribuire a risolvere il problema trasformandolo in una risorsa, determinando cioè una modernizzazione della struttura produttiva nazionale (ed europea) che determini per ciò stesso la rimozione di tutti i materiali di amianto, ed allo stesso tempo aumenti la produttività e la competitività della Nazione, coniugando le esigenze dell'economia

con il dovere del rispetto dei diritti fondamentali della persona umana: si verrebbe così a realizzare l'annullamento di qualsiasi esposizione ad amianto e a qualsiasi altro cancerogeno che possa essere dannosa per la salute e per l'ambiente, insieme ad un efficace programma di ricerca per la sconfitta delle classiche patologie asbesto correlate, tra le quali il mesotelioma, il tumore polmonare e le altre forme di patologie neoplastiche, che il minerale è in grado di provocare, e comunque il progressivo azzeramento per effetto dell'assenza di future esposizioni dannose alla salute, in uno alla ritrovata efficienza e competitività del nostro sistema produttivo che purtroppo è stagnante e in recessione anche in seguito a politiche di ipertassazione per sostenere inutile spesa pubblica, frutto di scelte politico-istituzionali del tutto errate, che hanno determinato pregiudizio sia agli imprenditori che ai lavoratori.

La filosofia che sta alla base e che ha guidato coloro che hanno utilizzato amianto è quella del profitto, una sorta di religione del profitto (che si innesta in politiche protezionistiche, spesso fondate sulla moltiplicazione del debito pubblico, che impone poi alta tassazione, e quindi una forma di espropriazione nei confronti di chi lavora) e in favore di pochi, mentre ai molti vengono imposti veri e propri sacrifici umani, contrari alla parola di Gesù, che nel suo più grande comandamento: "Amerai il signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima, e con tutta la tua mente. E il secondo è simile al primo: Amerai il prossimo tuo come te. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti" (Matteo 23, 34-40), perché la legge è pratica dell'amore (Mt 5,22-26; 5, 28-32; 5,34-37; 5,39-42; 5,44-48), palesemente contraddetto dalla legislazione e della prassi ancora oggi non completamente venuta meno nell'ottica di una economia che non tiene conto dei valori etici e sociali.

Le esposizioni morbigene ad amianto e ad altri cancerogeni impongono di richiamare la legge, che si traduce nel divieto di uccidere: è quindi inaccettabile, non solo umanamente e cristianamente, ma anche

giuridicamente, perseguire una miope politica che non tenga conto di uno sviluppo economico che sia oltre che ecocompatibile, soprattutto rispettoso della dignità della persona umana, e dei suoi inalienabili diritti, secondo i principi della dottrina sociale della Chiesa e del pensiero di Don Luigi Sturzo del rispetto dei principi di libertà, uguaglianza, solidarietà, democrazia e stato di diritto, che ha guidato i Padri nobili d'Europa e del nostro Stato, e che impone una profonda riflessione e un impegno comune e condiviso che possa trasformare in un'ottica lungimirante il problema amianto in un'occasione con la quale, nell'ambito della modernizzazione del sistema industriale italiano, anche attraverso strumenti finanziari comunitari ed internazionali, e di cooperazione, con l'ammodernamento del sistema produttivo nazionale (anche attraverso l'applicazione dei principi dell'economia sociale di mercato) ed europeo, determinare la definitiva rimozione e/o messa in sicurezza dell'amianto nei luoghi di lavoro e di vita: i principi dell'economia sociale di mercato vennero richiamati nel Trattato di unificazione delle due Germanie, e in meno di venti anni, l'economia collettivistica della Germania dell'Est, ispirata dalle concezioni economiche leniniste, nella quale i cittadini erano in uno stato di povertà estrema, e l'organizzazione produttiva assolutamente antiquata, si è trasformata, creando lo stesso benessere della Repubblica Federale Tedesca, e trasformandosi nella locomotiva d'Europa.

Questa *terza via* (Röpke), che prevede la modernizzazione delle strutture industriali del paese (anche con l'utilizzo della leva fiscale, con detrazioni delle spese per investimenti, che necessariamente porterebbero, con il rinnovamento delle strutture, alla rimozione dell'amianto), presuppone contemporaneamente e necessariamente la composizione della conflittualità legata al diritto delle vittime a vedersi risarciti tutti i danni (evitando l'incertezza ed il dispendio di tempo ed energie in lunghe azioni giudiziarie) e ciò anche attraverso la costituzione di una agenzia europea o nazionale, che ristori del pregiudizio, anche delle vit-

time ambientali e non lavorative, riducendo l'area di conflittualità e di applicazione del diritto penale ai soli casi di dolo (e tenendo conto che a questo punto il danno si è già verificato - l'esposizione già c'è stata, le malattie sono già in essere, e in alcuni casi purtroppo già con esito infausto) è doveroso proteggere le vittime, che sono ulteriormente penalizzate dalla burocrazia e dal prolungarsi dei processi, oltre ogni termine ragionevole, tanto che l'Italia è il fanalino di coda, e più volte condannata in ambito europeo ed internazionale per le inefficienze della sua giustizia, dovute alla scarsità di mezzi e di risorse, e dalle caratteristiche di lungo latenza e di particolare aggressività di queste patologie, in linea con quanto il Sommo Pontefice Benedetto XVI, ha avuto modo di affermare all'udienza generale del 27.04.2011, quando ebbe modo di esortare i rappresentanti dell'Osservatorio Nazionale Amianto e dell'Associazione Vittime Amianto Nazionale Italiana *"a proseguire la loro importante attività a difesa dell'ambiente e della salute pubblica"*.

Abstract

*Il tema della salute e della sicurezza sul lavoro con riguardo alle patologie asbesto correlate è affrontato dall'autore non solo da un punto di vista giuridico ma anche etico e sociale attraverso la puntuale analisi della normativa in materia e la disamina della giurisprudenza che, confortata dai risultati scientifici e dalle indagini medico-legali, pone le basi per una più efficace attività preventiva volta ad evitare ulteriori decessi a causa di lavoro.*

Abstract

The theme of health and safety in the workplace with respect to asbestos-related diseases is dealt with by the author not only from a legal point of view but also ethical and social through the detailed analysis of the legislation, and examination of the case-law that, encouraged by scientific and forensic investigations, lays the foundation for a more effective preventive activities aimed to preventing further deaths due to work.